

Nota Giunta Regionale 19/03/2020

“Emergenza COVID/2019. Linee di indirizzo in materia funeraria”

Nelle more dell’emanazione di norme nazionali relative al trattamento di salme e cadaveri di cittadini deceduti in conseguenza di infezione da COVID2019, si ritiene necessario, al fine di tutelare la salute di operatori e congiunti nonché di ridurre al massimo le occasioni di contatto, fornire indicazioni, omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale, in relazione sia al periodo di osservazione della salma che al trasferimento di salma o di cadavere ai fini della veglia funebre. In primo luogo, si ritiene essenziale procedere alla riduzione del periodo di osservazione della salma attraverso l’adozione di una delle seguenti modalità:

a) nelle strutture di ricovero sanitario le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma, mediante accertamento strumentale (ECG per 20’) della morte ai sensi dell’art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008 e della DGR 1072/2013, parte A);

b) al di fuori delle strutture di ricovero (domicilio di residenza o altro domicilio, RSA, RP, Casa famiglia, Casa di riposo, ecc.) il medico necroscopo, constatata la realtà della morte, può disporre l’accertamento strumentale di cui sopra o, laddove non sia possibile, in conformità con quanto previsto agli artt. 4, 8, 10 e 11 del DPR 285/1990, dispone la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 ore. Il dirigente o il funzionario incaricato di polizia mortuaria, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, acquisito il certificato necroscopico contenente la disposizione di riduzione del periodo di osservazione, autorizza il trasporto funebre.

Inoltre, per l’intera durata dell’emergenza Covid-2019, per tutti i cittadini deceduti, in conformità con la legislazione nazionale e regionale, non sono consentiti: a) il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione ai sensi dell’art. 185, comma 4, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall’art. 16 della legge regionale n. 9/2018); b) il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) ai fini della veglia funebre, a cassa aperta di cui all’art. 185, comma 6, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall’art. 16 della legge regionale n. 9/2018).

Si ricorda, altresì, la necessità di far osservare che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid 2019, in conformità con quanto previsto dall’art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all’atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa. Infine, si richiama che:

- ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, ai sensi della DGR n. 890/2017, in Umbria, al fine di evitare che i familiari della persona defunta debbano fisicamente recarsi presso gli uffici di stato civile per rendere la volontà di cremazione da parte degli aventi titolo mediante processo verbale, è prevista la possibilità di manifestarla mediante dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del DPR 445/2000, trasmessa anche per via telematica;
- in merito all’esigenza di ottemperare all’obbligo della doppia cassa, in caso di inumazione o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l’utilizzo del sacco in materiale biodegradabile, conforme a quanto stabilito all’art. 31 del DPR 285/1990;
- in relazione alle procedure, in capo all’Ufficiale di Stato civile, di autorizzazione a inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all’art.74 del DPR 396/2000, anche quando il periodo di osservazione risulti ridotto, le Amministrazioni comunali possono ricevere dalle imprese funebri le relative istanze nonché, a loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica, fatte salve le norme sull’imposta di bollo.

Si coglie l’occasione per far pervenire distinti saluti.

PS = Si allega per opportuna conoscenza, la nota fatta pervenire dal Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare alle confederazioni datoriali delle imprese funebri recante: “Disposizioni regionali per lo svolgimento dell’attività delle imprese funerarie e delle case funerarie”.

CLAUDIO DARIO

ALLEGATO:

Disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività delle imprese funerarie e delle case funerarie

Considerato che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, l'attività funeraria non è stata sospesa, in quanto servizio alla persona essenziale, si rende necessario uniformare, su tutto il territorio regionale, il comportamento degli addetti tramite l'adozione di:

1. DISPOSIZIONI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE FUNEBRI

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona contagiata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e/o starnutendo;
- i contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

In considerazione di quanto sopra detto, il titolare dell'impresa funebre, obbligatoriamente, è tenuto ad assicurare il massimo livello di protezione dei propri dipendenti, tenendo presente che in tutti i decessi, indipendentemente dalla causa di morte, è necessario disporre ed utilizzare sempre e comunque tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché attenersi a regole di comportamento atte a evitare o ridurre al minimo la possibilità di contagio, così come di seguito elencato:

- munire gli addetti di mascherine chirurgiche, adatte per una efficace protezione nonché degli altri DPI quali occhiali protettivi, camici monouso, copriscarpe, cuffietta e guanti, ricordando al personale che questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta (vedi Scheda 1);
- far utilizzare, al personale addetto, sempre i DPI in tutti gli ambienti frequentati per le diverse attività lavorative tenendo presente le modalità di vestizione (vedi Scheda 2);
- far indossare sempre due paia di guanti mono uso;
- seguire con attenzione le fasi di svestizione dei DPI nonché le misure corrette per il loro smaltimento tenendo presente che vanno considerati rifiuti speciali e come tali trattati (vedi Scheda 3).

Naturalmente si ricorda che nel gestire il momento dell'incontro con i congiunti vanno tenute presenti e seguite le misure di cautela fortemente raccomandate dal Ministero della Salute, così come di seguito elencate:

- evitare i contatti ravvicinati - abbracci e strette di mano - con persone cercando sempre di mantenere una distanza minima di almeno 1 metro;
- evitare contatti ravvicinati con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie (starnuti, tosse, ecc.) e comunque, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani al termine dell'incontro;
- provvedere a coprirsi sempre il naso e la bocca se si starnutisce o si tossisce;
- lavarsi spesso e accuratamente le mani, con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);
- pulire accuratamente tutte le superfici, soprattutto prima e dopo ogni incontro con persone, utilizzando prodotti disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina);
- disinfettare la cassa funebre utilizzando prodotti contenenti cloro all'1% (candeggina) prima di iniziare il servizio funebre;
- disinfettare, frequentemente e per almeno 30 secondi, con un panno inumidito con prodotti a base di alcol etilico al 70% o ipoclorito di sodio all'1% (candeggina), gli oggetti d'uso quali il telefono cellulare, gli auricolari o il microfono, tenendo sempre conto delle indicazioni fornite dal produttore;
- regolare i flussi di accesso e permanenza dei famigliari e/o visitatori anche all'interno delle agenzie o nelle case funerarie ricordando loro le misure di cautela da osservare.

Si ricorda, infine, che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid 2019, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia

quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

Scheda 1 - Modalità corrette per l'utilizzo della mascherina mono uso

- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa;
- quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla, in quanto maschere mono-uso;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
- dopo aver tolto la mascherina, riporla immediatamente in un sacchetto chiuso e procedere al lavaggio delle mani con sapone o prodotto disinfettante.

Scheda 2 - Modalità corrette per la vestizione dei DPI

- eseguire la vestizione in un anti-stanza o zona filtro o sull'uscio della stanza;
- togliere ogni monile e oggetto personale. Lavare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
- controllare l'integrità dei dispositivi facendo attenzione a non utilizzare dispositivi non integri;
- indossare il primo paio di guanti;
- indossare sopra la divisa il camice monouso;
- indossare i copriscarpe;
- indossare la mascherina facciale;
- indossare gli occhiali di protezione;
- indossare il secondo paio di guanti.

Scheda 3 - Modalità corrette per la svestizione dai DPI e misure per il loro smaltimento

- eseguire la svestizione in un anti-stanza o zona filtro o sull'uscio della stanza;
- rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
- rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
- rimuovere gli occhiali protettivi e sanificarli;
- rimuovere i copriscarpe e smaltirli nel contenitore;
- rimuovere la mascherina mono uso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
- chiudere il contenitore e avviarlo allo smaltimento come rifiuto speciale;
- rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirli come rifiuto speciale in un secondo sacchetto;
- lavare le mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone.

2) DISPOSIZIONI REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE CASE FUNERARIE

Nelle case funerarie, per tutto il periodo dell'emergenza Covid 2019, sono consentite solamente:

- a) la sosta del feretro chiuso per la visita dei soli parenti stretti del defunto;
- b) il deposito del feretro in attesa di cremazione o sepoltura. Non è, invece, consentita alcuna cerimonia, civile o religiosa, di commemorazione del defunto.

A tutela della salute di tutti, il titolare di una casa funeraria, obbligatoriamente, è tenuto a pubblicizzare, mediante l'esposizione di apposito cartello, e far osservare le indicazioni che seguono:

- le visite sono consentite ai soli parenti stretti del defunto;
- i visitatori, possibilmente dotati di mascherina, in tutti i locali della casa funeraria, sono tenuti a mantenere, tra di loro e con il personale, una distanza minima di almeno 1 metro;
- i visitatori sono tenuti a lavarsi le mani presso i servizi igienici della struttura all'arrivo e prima di lasciarla;
- deve essere evitato ogni contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute;
- devono essere evitati abbracci e strette di mano;

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel cavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- si raccomanda di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non adeguatamente lavate.

I VISITATORI CHE NON DOVESSERO ATTENERSI ALLE SOPRACITATE DISPOSIZIONI, DOVRANNO ESSERE ALLONTANATI NEL RISPETTO DEL DECRETO EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Ai titolari delle case funerarie si raccomanda, infine, di:

- mettere a disposizione del personale addetto adeguati dispositivi individuali di protezione e verificare il loro corretto utilizzo nelle fasi di vestizione e svestizione nonché le modalità di smaltimento;
- provvedere ad areare i locali al termine dell'attività;
- eseguire una accurata disinfezione di tutte le superfici e tutti gli ambienti adibiti all'attività.